



Gestione RIA del personale cessato a vario titolo

In sintesi: Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti

di **Monteverdi Massimo**

10 Giugno 2026

Chiarimento RIA quando il dipendente la conserva e in quali la "perde"? I casi sono:

- 1) dipendente ex B con ria vince concorso (NO PROGRESSIONE VERTICALE) da C presso stesso ente in cui svolge servizio (conserva la RIA?);
- 2) assunzione con concorso di dipendente che aveva Ria nel precedente ente (il nuovo ente deve dargli la ria?);
- 3) mobilità da comune A a comune B di dipendete con Ria (dip conserva la ria?);
- 4) mobilità da comune A ad altra pa diversa da comune di dipendete con Ria (dip conserva ria)

Risposta

In relazione ai quattro casi esposti nel quesito, si rileva quanto segue:

1) Un dipendente ex B con RIA vince un concorso pubblico da Istruttore presso lo stesso ente in cui svolge servizio

Il dipendente si è dimesso dall'ente per prendere servizio con il nuovo inquadramento. Pertanto, ha diritto al trattamento economico di base previsto per i nuovi assunti dell'Area Istruttori. Si esclude che possa continuare a percepire la RIA nello stesso ente con il nuovo inquadramento trattandosi di emolumento percepito in ragione del rapporto di lavoro ormai concluso.

2) Assunzione con concorso di dipendente che percepiva RIA nel precedente ente

Il dipendente si è dimesso dal precedente ente e pertanto, anche in questo caso, ha diritto al trattamento economico di base previsto per i nuovi assunti. Si esclude che possa continuare a percepire la RIA nel nuovo ente trattandosi di emolumento percepito in ragione del rapporto di lavoro ormai concluso.

3) Mobilità da comune A a comune B di dipendente con RIA

L'art. 3, c. 1, D.P.C.M. 30 novembre 2023 dispone:

"1. Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001."

L'art. 30, c. 2-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001:

"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione."

Poiché trattasi dello stesso comparto di contrattazione, si ritiene che il lavoratore mantenga il trattamento economico già acquisito, in applicazione del principio fissato dalla Corte di Cassazione nell'ord. n. 5736/2024:

*"Si è dunque ritenuto che il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, e condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, **ancorché legate all'anzianità di servizio.**"*

In questo caso, dunque, la RIA è mantenuta nel trattamento economico.

4) Mobilità da comune A ad altra PA diversa dal comune di dipendente con RIA

L'art. 3, c. 1, D.P.C.M. 30 novembre 2023 dispone:

"1. Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001."

L'art. 30, c. 2-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001:

"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione."

La Corte di Cassazione nell'ord. n. 19613/2024 ha precisato:

"Per ciò che concerne la RIA, o retribuzione individuale di anzianità, si osserva che questa è istituto retributivo commisurato all'anzianità di servizio e preordinato a premiare l'esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione."

E ancora:

"La RIA è, quindi, un beneficio previsto ormai per un numero definito di dipendenti, in genere regolato anche dalla contrattazione collettiva, che è divenuto, per i suoi titolari, parte del trattamento fisso."

Si tratta di un importo dovuto, ove ciò sia stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, in maniera stabile per il semplice fatto della durata del servizio prestato."

La normalità della corresponsione della RIA non comporta, però, che la P.A. di destinazione dovesse considerarla, ai fini dell'inquadramento delle controricorrenti."

Si applica il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ord. n. 19613/2024:

"In tema di procedure di mobilità volontaria nel pubblico impiego, la P.A. di destinazione, nello stabilire, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, l'inquadramento dei dipendenti di differenti comparti, deve comunque"

*tenere conto, ove abbia utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio tabellare da loro percepito presso la P.A. di provenienza, delle progressioni economiche dai medesimi ottenute in quest'ultima P.A., **ma non della RIA loro spettante***".

L'eventuale assegno *ad personam* non deve perciò prendere in considerazione la RIA percepita nell'ente di provenienza, appartenente a diverso comparto della P.A.

08 giugno 2026

Dott. Massimo Monteverdi

Parole chiave: Gestione RIA, personale cessato a vario titolo

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP9736, sintomo n. QP9807

Monteverdi Massimo

Esperto in diritto amministrativo e normativa per la Pubblica Amministrazione



© 2026 Halley Informatica srl - P.IVA 00384350435 | Condizioni di Utilizzo | Privacy Policy